



## **Piano Sviluppo Rurale 2007/2013**

### **Asse 4 - Metodo LEADER**

***REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA***

***DI FORNITURE BENI E SERVIZI***

**Approvato Consiglio di Amministrazione  
del 07/10/2009**

## Capo I NORME GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisto di beni e servizi a norma di quanto previsto dal punto 5.4.3. della DGRT 616/2009 recependo le norme previste dalla L.R.38/2007.

In attuazione di quanto previsto dall'art.125<sup>1</sup> del D.Lgs 163/2006, e dal DPR 348/2001 si disciplina il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dall'annualità 2010 e comunque dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della programmazione a norma dell'art.29 della L.R. 38/2007.

### Art. 2 Limiti di valori

Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'articolo 28<sup>2</sup> comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.

<sup>1</sup>

#### Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
  - a) mediante amministrazione diretta;
  - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'[articolo 10](#).
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
  - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli [articoli 55](#), [121](#), [122](#);
  - b) manutenzione di opere o di impianti;  
*(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)*
  - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera a\)](#), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera b\)](#). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'[articolo 28](#), con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 28.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
  - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.

<sup>2</sup> Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

(artt. 7, 8, 56, 78, dir. 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE n. 2083/2005) 1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'[articolo 196](#), per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 133.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 206.000 euro,

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'articolo 125 comma 10<sup>3</sup> secondo capoverso del d.lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006.

E' vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura di beni e servizi, avente carattere unitario, in più forniture di beni a servizi.

### **Art. 3 – Sistemi di esecuzione**

L'acquisizione di beni in economia è effettuata mediante la procedura del cottimo fiduciario, che avviene mediante affidamento della fornitura a terzi individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Gal Appennino Aretino ai sensi del successivo capo II.

### **Articolo 4- Responsabile del procedimento**

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di forniture e l'acquisto di beni e servizi in economia viene disposta e avviata dal Responsabile tecnico-amministrativo nell'ambito degli importi previsti dal piano finanziario della Società.

E' data facoltà al Responsabile tecnico-amministrativo di demandare ai suoi collaboratori l'eventuale gestione di specifiche acquisizioni a carattere ricorrente con potere di ordinativo. Per quanto concerne la parte del procedimento relativo alla competenza contabile, viene fatto integrale rinvio alla specifica regolamentazione in materia.

---

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;  
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;  
c) 5.150.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

3

### **Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia**

*(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)*

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

## CAPO II

### ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

#### Art 5 – Elenco degli operatori economici

È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 11 e 12, del codice dei contratti, l'elenco degli operatori economici per l'affidamento delle forniture di beni in economia mediante cottimo fiduciario.

#### Art 6 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Gli operatori economici, per ottenere la iscrizione nell'elenco devono dimostrare di essere iscritti alla camera di commercio per la categoria merceologica dei beni da fornire o nell' albo artigiano (art. 38 e art.39, comma 1, del codice dei contratti<sup>4</sup>).

4

**Art. 38. Requisiti di ordine generale** (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#);
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#);
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
*(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)*
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentano la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#);  
*(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)*
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.  
*(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008)*
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
*(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)*
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
*(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)*

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

*(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)*

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: *(comma così modificato dall'art. 3, comma 2, legge n. 166 del 2009)*

- a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con nessun partecipante alla medesima procedura;
- b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo

Il requisito può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

### **Art 7 – Formazione dell'elenco**

Entro il 30 novembre di ogni anno, il GAL pubblica apposito avviso (allegato 1) sul sito internet del GAL e nel portale della Camera di Commercio di Arezzo invitando gli operatori economici a presentare istanza per l'iscrizione nell'elenco di cui al precedente art.6. (come da allegati 2a e 2b)

L'avviso contiene:

- le modalità ed il termine di presentazione delle istanze;
- la documentazione da allegare alla domanda atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Entro il 15 dicembre successivo gli operatori economici interessati presentano domanda di iscrizione nell'elenco per la fornitura di beni/servizi attinenti alla/alle categoria/e merceologica/che che intende fornire.

- o L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico la cui data è indicata nell'avviso di cui al precedente comma.
- o Gli operatori economici inseriti nell'elenco, sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, in relazione alla categoria merceologica dei beni da fornire.

### **Art 8 – Aggiornamento dell'elenco**

Annualmente, entro il 15 dicembre, con le stesse procedure previste dal precedente articolo, il GAL provvede all'aggiornamento dell'elenco, con l'inserimento delle nuove iscrizioni.

Le nuove iscrizioni sono inserite, nell'elenco, nell'ordine stabilito mediante sorteggio.

### **Art 9 – Cancellazione dall'elenco**

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 6, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. La cancellazione è altresì disposta su richiesta dell'interessato.

### **Art 10 – Procedura per la cancellazione**

Nei casi previsti dall'articolo precedente, il Responsabile Tecnico Amministrativo dà comunicazione al legale rappresentante della ditta, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile Tecnico Amministrativo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'elenco.

Le determinazioni del responsabile del procedimento devono essere rese note alla ditta interessata, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

### **Art 11 – Invito di partecipazione alla gara**

Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

---

non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ([ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008](#)) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### **Art. 39. Requisiti di idoneità professionale**

([art. 46, dir. 2004/18](#); [art. 15, d.lgs. n. 157/1995](#); [art. 12, d.lgs. n. 358/1992](#))

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

### **CAPO III**

## **PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

### **Art. 12 – Beni acquistabili in Economia**

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia quando trattasi di:

- a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili;
- b) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;
- c) acquisto di materiale di cancelleria, di valori bollati, di stampati, modelli, litografie, eliografie, materiale per disegno e per fotografia;
- d) acquisto di beni per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;
- e) spese per l'espletamento di bandi, concorsi, seminari, conferenze, convegni, riunioni, mostre, fiere e cerimonie di rappresentanza, ecc.;
- f) spese per attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti ed iniziative della Società;
- g) spese per acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, fotografico audiovisivo radiotelevisivi, elettronici, meccanografici, di diffusione sonora o simili, di personal computer e di prodotti informatici (hardware e software);
- h) acquisto, manutenzione, assistenza tecnica delle macchine e attrezzature indicate al punto precedente;
- i) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- j) acquisto materiale per la sicurezza nell'ambiente di lavoro compreso l'acquisto del materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- k) acquisto elettrodomestici;
- l) Acquisti di beni di qualunque natura:
  - o quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
  - o nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale qualora l'acquisto in economia sia ritenuta necessaria o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto risolto;
  - o nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - o nel caso di contratti scaduti, e nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
  - o nei casi di eventi imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose.

### **Art 13 – Servizi acquistabili in economia**

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia quando trattasi di:

- a) Servizi di trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- b) Servizi finanziari e assicurativi;
- c) Servizi informatici ed affini;
- d) Servizi di consulenza gestionale e affini (esclusi servizi di arbitrato e di conciliazione);
- e) Servizi per attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti ed iniziative della Società comprensivi della relativa stampa;
- f) Servizi di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione atti, documenti etc...;
- g) Servizi pubblicitari;
- h) Servizi di pulizia;
- i) Servizi alberghieri e di ristorazione;
- j) Servizi legali e di consulenza legale;
- k) Servizi per noleggio di mezzi di trasporto;
- l) Servizi relativi alla manutenzione e riparazione dei beni del GAL ivi compresi gli impianti tecnologici;
- m) Servizi di archiviazione;

- n) Acquisti di servizi di qualunque natura:
- o quando siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
  - o nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale qualora l'acquisto in economia sia ritenuta necessaria o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto risolto;
  - o nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
  - o nel caso di contratti scaduti, e nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

La società ha facoltà di procedere, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

#### **Art. 14 – Modalità di esecuzione in economia**

1. L'acquisto in economia dei beni e dei servizi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta per importi inferiori a € 20.000,00= (IVA esclusa);
- b) a cottimo fiduciario. per importi superiori a € 20.000,00 (IVA esclusa) e fino alla soglia

Sono in **amministrazione diretta** l'acquisizione dei beni e dei servizi per i quali non necessita la presenza di personale esterno. Il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale della struttura, gli interventi individuati tra le tipologie di cui ai precedenti articoli 12 e 13, impiegando mezzi, materiali e quant'altro occorra, di proprietà della Società o in uso alla medesima o appositamente noleggiati.

Sono eseguiti a mezzo di **cottimo fiduciario** gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne alla Società, ad eccezione dei casi in cui la specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati.

Le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

Il Gal Appennino Aretino di norma procede attraverso il cottimo fiduciario anche per importi inferiori a 20.000,00€ (Iva esclusa) per servizi o forniture.

Il Responsabile Tecnico Amministrativo si riserva di procedere in amministrazione Diretta fino ad un importo su base annua di 1000,00€. (IVA esclusa).

#### **Art. 15 – Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario**

Nel rispetto del principio di trasparenza, i soggetti da consultare sono individuati tramite indagine di mercato, ovvero utilizzando l'elenco dei fornitori del GAL Appennino Aretino.

L'avviso deve essere pubblicato sul profilo del committente della Società e su sito dell'Osservatorio Regionale. E prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo del committente.

Il cottimo fiduciario di cui al presente articolo è di regola espletato mediante gara ufficiosa, salvo i casi di comprovata assoluta urgenza che non consentano l'espletamento della gara. I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della gara ufficiosa sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte;
- la pubblicità dell'apertura delle offerte economiche;
- la trasparenza e la parità di condizioni tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura.

La procedura del cottimo fiduciario deve essere improntata sul principio di segretezza tanto che, per la presentazione delle proposte/offerte, deve essere richiesta la forma del plico chiuso con le sole indicazioni, sulla busta dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno chiedersi preventivi di spesa o offerte di prezzi.

#### **Art.16 – Casi particolari**

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

In via eccezionale e per ragioni di urgenza, il Responsabile del procedimento procede direttamente con la ditta ritenuta idonea all'affidamento della fornitura, mediante l'emissione di richiesta di ordine firmato dallo stesso responsabile, assumendosi la responsabilità in ordine alla congruità del prezzo. L'utilizzo di tale procedura, in quanto derogatoria alla regola della preventiva indagine di mercato, deve essere adeguatamente motivata e approvata (anche a ratifica) tramite delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

#### **Art.17 – Lettera d'invito**

L'affidamento di forniture e servizi avviene previa acquisizione di almeno 5 preventivi<sup>5</sup> da parte di operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'invito a presentare offerta e/o preventivo, firmato dal responsabile del procedimento, viene trasmesso alle ditte con raccomandata a.r., mediante fax o con altra modalità che assicuri la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.

La lettera di invito contiene di regola:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo (se previsto), con l'esclusione dell'IVA
- l'indicazione che la procedura viene svolta ai sensi del presente regolamento;
- le modalità e condizioni contrattuali della prestazione;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente e gli eventuali elementi di valutazione, in caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale precisazione che si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penalità e ipotesi di risoluzione;
- il giorno e l'indirizzo preciso ove dovranno essere fatte pervenire le offerte;
- tutti gli elementi che si rendano necessari per la particolarità della prestazione;
- l'indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni.

In ordine al termine per la presentazione delle offerte, esso deve essere commisurato alla complessità della fornitura o del servizio da affidare e non può essere inferiore a 10 giorni di calendario. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori.

#### **Art.18 Richiesta preventivi**

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a non meno di dieci imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedersi a singole

<sup>5</sup> Art. 125 comma 11 D.Lgs 163/2006

Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, all' impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

#### **Articolo 19 - Criteri di affidamento**

L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata:

- sia con il criterio del prezzo più basso, risultante o dal prezzo complessivo o da prezzi unitari,
- che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ogni qual volta la fornitura od il servizio devono avere particolari caratteristiche di qualità o di specialità. In tali casi nella "lettera di invito" devono essere specificati chiaramente i parametri obiettivi, oltre il prezzo, in ordine di priorità, cui l'amministrazione si atterra in sede di aggiudicazione.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Società, prima di escluderle, potrà richiedere per iscritto, qualora lo ritenga opportuno ad a sindacabile giudizio della stessa, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. La scelta del fornitore deve, in ogni caso, garantire il rispetto del principio della libertà di concorrenza e non potranno essere introdotti fattori discriminanti allo scopo di favorire determinati concorrenti a scapito di altri.

#### **Articolo 20 - Penali e garanzie**

Nel caso di inadempimento dell'impresa affidataria di forniture e servizi, rispetto a quanto pattuito, si applicano le eventuali penali eventualmente stabilite nella richiesta di preventivi e offerte.

La Società, in tal caso, decorso il termine massimo di giorni 15 dal termine dei tempi previsti per la fornitura di beni o servizi, dopo formale diffida a mezzo lettera A/R rimasta senza esito, può disporre la revoca dell'incarico, l'addebito delle penali e la richiesta di risarcimento danno.

#### **Articolo 21 - Formazione del contratto**

Il contratto fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con il quale il Committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito/preventivi.

#### **Articolo 22- Riaffido dei contratti**

E' ammesso il riaffido allo stesso prestatore dei contratti in scadenza per servizi e forniture ricorrenti ove sia dimostrato, in relazione alle concrete circostanze, l'interesse della Società o l'inutilità di un procedimento concorsuale, sia pur informale, per prevedibile carenza di concorrenti o per ragionevole impossibilità di miglioramento delle condizioni contrattuali.

Rilevano al fine del rinnovo per l'interesse della Società la valutazione del rapporto intrattenuto relativamente alla collaborazione, alla disponibilità, alla correttezza, alla professionalità, alla affidabilità, alla qualità del servizio e alla moderazione delle richieste economiche.

Nel caso l'organizzazione del servizio, in relazione diretta alle prestazioni dovute contrattualmente alla Società, richieda specifici investimenti di importo significativo con ammortamento economico di durata superiore al termine contrattuale, la Società può assumere l'impegno a rinnovare l'affido alla scadenza prevista ove permangano le condizioni di interesse per la stessa, di cui al precedente paragrafo.

### **CAPO IV NORME FINALI**

#### **Art. 23 – Cauzione**

Il Responsabile Tecnico Amministrativo può prescindere dal richiedere la cauzione, ove la fornitura da eseguire non superi la somma di € 20.000.

#### **Art. 24 – Collaudo**

Le forniture di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.

Per le forniture il cui importo di spesa non superi € 20.000,00€, è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.

E' ammesso il collaudo parziale delle forniture secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture.

### **Art. 25 – Pagamenti**

Le fatture e le note delle forniture, da pagarsi mediante bonifici, secondo le procedure di attuazione Asse 4 Metodo Leader non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.

I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredate della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

### **Art. 26 – Contenzioso**

Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la fornitura di beni trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del codice dei contratti.

### **Art. 27 – Tutela dei dati personali**

Il Gal garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 28 – Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 29 – Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato nel sito del GAL.

### **Art. 30 – Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;

### **Art. 31 – Rinvio dinamico**

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Articolo 32 - Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute dal DPR 384/2001, nel C.C. e nelle altre disposizioni della vigente normativa di riferimento.

### **Art. 33 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

## Allegato 1

<b>AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI</b>
--

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici che sono interessati ad essere invitati alla procedura per l'affidamento di:

Oggetto del contratto: \_\_\_\_\_  
Importo stimato delle forniture oggetto  
del contratto \_\_\_\_\_

Criterio di aggiudicazione \_\_\_\_\_

Durata o termine di esecuzione del  
contratto: \_\_\_\_\_

Requisiti di partecipazione:  
Requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;  
- Eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale e economico finanziaria:  
- \_\_\_\_\_

Modalità di partecipazione: \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

Le manifestazioni di interesse devono  
pervenire entro \_\_\_\_\_

Ed essere indirizzate a \_\_\_\_\_

Modalità per invio della domanda: \_\_\_\_\_

Data del sorteggio pubblico per  
l'individuazione dell'ordine di iscrizione. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

## Allegato 2

CATEGORIA		SOTTOCATEGORIA	
A	<b>PRODOTTI INFORMATICI - FORNITURA E MANUTENZIONE</b>	A 1	Hardware, Software, materiali di consumo informatici
		A 2	Servizi informatici si assistenza Hardware e Software
B	<b>ATTREZZATURE / MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO</b>	B 1	Attrezzature, macchine ed accessori per ufficio
		B 2	Materiali per sicurezza
		B 3	Elettrodomestici
		B 4	Impianti di telefonia fissa e mobile
		B 5	Servizi di assistenza e manutenzione attrezzature e macchine
C	<b>CANCELLERIA MATERIALI DI CONSUMO E PUBBLICAZIONI</b>	C 1	Articoli di cancelleria ed accessori
		C 2	Carta per fotocopiatrici e stampanti
		C 3	Libri / riviste / giornali e pubblicazioni
D	<b>ARREDI PER UFFICIO</b>	D 1	Mobili e postazioni di lavoro
		D 2	Armadi blindati e cassaforti
		D 3	Accessori per ufficio
E	<b>IGIENE - FORNITURE E SERVIZI</b>	E 1	Prodotti per l'igiene e per la pulizia
		E 2	Disinfestazioni, derattizzazioni
		E 3	Servizi di pulizia
F	<b>SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE</b>	F 1	Somministrazione pasti
		F 2	Servizi di ospitalità
		F 3	Affitto locali e spazi per rappresentanza
G	<b>PRODOTTI E SERVIZI PER EVENTI / SEMINARI</b>	G 1	Allestimenti spazi e stand
		G 2	Catering / banqueting
		G 3	Medaglie / coppe / targhe
		G 4	Noleggio attrezzature / allestimenti
		G 5	Servizi di fotografia / video riprese
		G 6	Servizi di interpretariato
		G 7	Servizi di organizzazione seminari / eventi
		G 8	Servizi di accoglienza / hostess
H	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI</b>	H 1	Manutenzione ordinaria impianto elettrico
		H 2	Manutenzione ordinaria impianto idraulico
		H 3	Manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
		H 4	Articoli idraulici - sanitari
		H 5	Articoli elettrici
		H 6	Manutenzione e riparazione mobili
I	<b>BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA</b>	I 1	Stampe tipografiche
		I 2	Acquisto spazi pubblicitari
		I 3	Fornitura acqua e bevande, generi ed accessori alimentari

		I 4	Elaborazioni grafiche materiali promozionali e di rappresentanza
		I 5	Servizi di fornitura distributori automatici
		I 6	Servizi pubblicitari e di informazione
		I 7	Servizi di traduzioni
		I 8	Servizi di rassegna stampa
<b>L</b>	<b>BENI E SERVIZI VARI</b>		
		L 1	Servizi assicurativi
		L 2	Servizi finanziari
		L 3	Servizi di consulenza gestionali e affini
		L 4	Corrieri e trasporti e spedizioni
		L 5	Trasporto persone
		L 6	Traslochi / facchinaggio
		L 7	Servizi di vigilanza
		L 8	Servizi di traduzioni
		L 9	Servizi di archiviazione
		L 10	Servizi di rassegna stampa
		L 11	Servizi di noleggio di attrezzature e trasporti

**DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALL'ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI  
DEL GAL APPENNINO ARETINO  
www.galaretino.it**

**RISERVATO AL GAL**

Protocollo N. \_\_\_\_\_

Data di arrivo \_\_\_\_\_

N. ATTRIBUITO

Il / La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ non in proprio ma in qualità di  
rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
via / piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ partita Iva \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e.mai \_\_\_\_\_

DICHIARA

**Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme del disciplinare regolante l'istituzione, le modalità di utilizzo ed i meccanismi di aggiornamento dell'elenco operatori economici del GAL APPENNINO ARETINO.**

CHIEDE

l'iscrizione della suddetta impresa all'ELENCO dei Fornitori di beni e servizi del GAL APPENNINO ARETINO per le seguenti categorie e/o sottocategorie merceologiche:

DOMANDA D'ISCRIZIONE

INTEGRAZIONE alle categorie merceologiche a cui la Ditta sopramenzionata è già iscritta al numero \_\_\_\_\_

**CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLE QUALI LA DITTA VUOLE ESSERE ISCRITTA**

*(Indicare il codice e la descrizione di ogni singola categoria merceologica rilevandola dall'apposito elenco allegato 1)*

Categoria: \_\_\_\_\_ Sottocategoria: \_\_\_\_\_

Categoria: \_\_\_\_\_ Sottocategoria: \_\_\_\_\_

Categoria: \_\_\_\_\_ Sottocategoria: \_\_\_\_\_

Categoria: \_\_\_\_\_ Sottocategoria: \_\_\_\_\_

Allegate n. \_\_\_\_\_ scheda/e di iscrizione per n. \_\_\_\_\_ categoria/e

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**  
**(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ della ditta/società \_\_\_\_\_

**consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.**

DICHIARA, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000

che :

- La denominazione della Ditta/Società è: \_\_\_\_\_
- la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di \_\_\_\_\_ numero di iscrizione \_\_\_\_\_ data di iscrizione \_\_\_\_\_ ed oggetto sociale corrispondente alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate
- il codice fiscale della Ditta/Società è \_\_\_\_\_
- la Partita IVA della Ditta/Società è \_\_\_\_\_
- La Ditta/Società ha sede legale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_
- La Ditta/Società ha sede operativa in (compilare solo se diversa dalla sede legale)  
\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_
- I propri recapiti sono: telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e\_mail \_\_\_\_\_ posta elettronica certificata \_\_\_\_\_
- la carica di legale rappresentante è ricoperta da:  
*indicare il/i nominativo/i del/dei legale/i rappresentante/i comprensivi di Cognome, Nome, Codice Fiscale nonché del/i poteri/i conferito/i*
  - per le ditte individuali dovrà risultare il titolare;
  - per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice dovranno risultare tutti i soci accomandatari;
  - per le forme giuridiche diverse dalle precedenti dovranno risultare tutti i componenti del consiglio di amministrazione con potere di rappresentanza

A). \_\_\_\_\_

B). \_\_\_\_\_

C). \_\_\_\_\_

D).

---

E).

---

- di aver preso visione del "Regolamento per l'acquisizione in economia di forniture di beni e servizi" del GAL Appennino Aretino accettando tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze previste per il mancato loro adempimento;
- che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari (*art. 12 – comma 1 – lettera b) del d.lgs. 157/1995*); la presente dichiarazione deve essere presentata, **a pena esclusione**, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza; si ricorda che i decreti penali di condanna hanno valore di sentenza.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana (*art. 12 – comma 1 – lettera e) del d.lgs. 157/1995*);
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo ovvero che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (*art. 12 – comma 1 – lettera a) del d.lgs. 157/1995*);
- che nell'esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice (*art. 12 – comma 1 – lettera c) del d.lgs. 157/1995*);
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 157/1995 (*art. 12 – comma 1 – lettera f) del d.lgs. 157/1995*);
- di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n. 327/2000;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (*art. 12 – comma 1 – lettera d) del d.lgs. 157/1995*), secondo la legislazione italiana
- che ai sensi della vigente normativa in materia non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione di pubblici contratti;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996;

***consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR N. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.***

DICHIARA, **AI SENSI DEL DPR N. 445/2000**

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ' PRECEDENTEMENTE RIPORTATI  
CORRISPONDONO A VERITÀ'

Luogo, Data

FIRMA leggibile per esteso

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità